ISTITUTO COMPRENSIVO PERUGIA 8
C.F. 94152480540 C.M. PGIC85800E
A52175F - Manno70
Prot. 0008010/U del 06/12/2024 12:10

ISTITUTO COMPRENSIVO PERUGIA 8
Ministero dell'Istruzione
Via F. Gregorovius - 06127 Perugia (PG)
Tel.: 075 5008870 - Fax. 075 5004544
e-mail: pgic85800e@istruzione.it - pec: pgic85800e@pec.istruzione.it
C.F. 94152480540 - C.U.: UFXXQM

Circolare n. 211

Perugia, 6 dicembre 2024

Al personale docente
Alla DSGA
Al sito web

Oggetto: **ferie del personale con contratto a tempo determinato.**

In occasione della sospensione della attività didattiche per il periodo natalizio si invitano tutt* i/le docenti interessati/e, in particolare quelli/e a tempo determinato, a presentare, a mano oppure via e-mail all'Ufficio Personale, l'istanza di godimento dei giorni di ferie maturati e maturandi. Il modello è disponibile sul sito web istituzionale nell'Area "Modulistica docenti".

In particolare, il Dirigente Scolastico

VISTO l'articolo 5, comma 8, dei decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, che dispone che le ferie, i riposi e i permessi spettanti al personale sono obbligatoriamente fruiti e non danno luogo in alcun caso alla corresponsione di trattamenti economici sostitutivi;

VISTA la nota 32937 del 06/08/2012 del Dipartimento della Funzione Pubblica che ha fornito parere in merito alla possibilità di pagare le ferie maturate, se il rapporto di lavoro si è risolto prima del 7 luglio 2012, data di entrata in vigore del D.L. n. 95/2012 che, per l'appunto, ha abrogato l'istituto dell'indennità sostitutiva delle ferie non godute;

VISTA la nota MEF — Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato — prot. 72696 del 04/09/2013 con cui detto Ministero fornisce chiarimenti per la corresponsione dei trattamenti economici sostitutivi delle ferie non fruite dal personale docente, educativo ed ATA (c.d. "monetizzazione delle ferie non fruite") nell'a.s. 2012/13;

VISTO il CCNL Scuola attualmente in vigore;

CONSIDERATO che il D.L. n. 95/2012 all'articolo 5 c. 8, ha posto l'obbligo di fruire le ferie, secondo quanto previsto dal rispettivo ordinamento, ed il divieto della loro monetizzazione, disapplicando quanto disposto dal CCNL 29/11/2007, in particolare l'art. 19, comma 2 terzo periodo, a far data dal 7 luglio 2012;

VISTA la legge di Stabilità per il 2013, art. 1 comma 54, in cuí si dispone che il personale docente fruisca delle ferie nei giorni di sospensione delle lezioni ad esclusione di quelli destinati agli scrutini, agli esami di stato e alle altre attività valutative, salva la facoltà di usufruire di 6 giorni di ferie nei rimanenti periodi dell'anno, purché ciò non comporti nuovi o maggiori oneri per le finanze pubbliche;

VISTA la deroga introdotta dalla Legge di Stabilità, all'art. 1, comma 55, che consente la monetizzazione delle ferie "per il personale docente e amministrativo, tecnico e ausiliario supplente breve e saltuario o docente con contratto fino al termine delle lezioni o fino al termine delle attività didattiche, limitatamente alla differenza tra i giorni di ferie spettanti e quelli in cui è consentito al personale in questione di fruire delle ferie";

CONSIDERATO che successivamente all'entrata in vigore dell'art. 1, comma 55, Legge di Stabilità 2013, e quindi a decorrere dal 1° gennaio 2013, sarà consentita la monetizzazione delle ferie in favore del personale docente a tempo determinato nella misura data dai giorni di ferie spettanti, detratti quelli di sospensione delle lezioni compresi nel periodo contrattuale

VISTA la nota dell'Ufficio Scolastico Regionale del Piemonte del 16/07/2024, prot. 11853, avente oggetto: "ferie docenti con contratto a tempo determinato", nella quale si invitano i Dirigenti scolastici a provvedere "*all'atto dell'instaurarsi del rapporto di lavoro o anche nel corso del rapporto, ad invitare/diffidare formalmente i docenti interessati a presentare istanza di fruizione dei giorni di ferie, maturati e maturandi, durante i periodi di sospensione delle lezioni (Natale, Pasqua, carnevale, ponti …) o anche nel periodo intercorrente tra la fine delle lezioni e il 30 giugno, con espresso avviso della perdita, in assenza di domanda volontaria, del diritto alle ferie stesse ed all'indennità sostitutiva*";

CONSIDERATA la Deliberazione della Giunta Regionale dell'Umbria n. 553, avente oggetto: "Determinazione del calendario scolastico regionale per l'anno scolastico 2024/25";

DATO ATTO che il calendario proposto dalla Regione Umbria è così formulato:

11 settembre 2024	data di inizio delle lezioni per tutte le scuole di ogni ordine e grado
7 giugno 2025	data di fine delle lezioni nelle scuole primarie e secondarie di primo e secondo grado

Sospensioni delle attività didattiche in tutte le scuole di ogni ordine e grado:

dal 23 dicembre 2024 al 7 giugno 2025 (per la scuola dell'infanzia il termine è il 30 giugno 2025).	vacanze natalizie
dal 17 aprile al 22 aprile 2025	vacanze pasquali
25 aprile	Festa della Liberazione
1° maggio 2025	Festa del Lavoro
29 gennaio 2025	Festa Santo Patrono

VISTA la Delibera del Consiglio di Istituto con cui è stato approvato il calendario scolastico dell'Istituto per l'a.s. 2024/25, che ha disposto di anticipare l'inizio al 9 settembre 2024 e di sospendere le lezioni per i giorni 23 e 24 aprile 2025;

Tutto ciò premesso e ritenuto parte integrante del presente atto;

INVITA

I/le docenti con contratto a tempo determinato a presentare istanza di fruizione dei giorni di ferie, maturati e maturandi, durante i periodi di sospensione delle lezioni o anche nel periodo intercorrente tra la fine delle lezioni e il 30 giugno, ad esclusione dei giorni previsti per gli scrutini, dei giorni delle prove scritte degli Esami di Stato e degli altri impegni previsti dal Piano annuale delle attività.

AVVISA

I docenti con contratto a tempo determinato della perdita, in assenza di domanda volontaria, del diritto alle ferie stesse ed all'indennità sostitutiva.

Si ringrazia per la collaborazione e si porgono distinti saluti,

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Francesco M. Manno, Ph.D.
Firma autografa sostituita da indicazione a mezzo stampa, ai sensi dell'art. 3 co. 2, del D. Lgs 12/02/1993 n. 39/93